



**Regolamento per gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**

Approvato dal Consigli di Amministrazione il 29/01/2026

## Sommario

<b>Regolamento per gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea</b> .....	1
PREMESSA.....	3
Articolo 1 - Regole generali.....	3
Articolo 2 - Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia.....	3
Articolo 3 - Il Responsabile Unico del Progetto .....	5
Articolo 4 - Divieto di frazionamento.....	5
Articolo 5 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	5
Articolo 6 - Obblighi di trasparenza .....	5
Articolo 7 - Principio di rotazione .....	5
Articolo 8 - Fasce di importo e aree merceologiche degli appalti ai fini della rotazione .....	6
Articolo 9 - Deroghe all'obbligo di rotazione .....	7
Articolo 10 - Indagini di mercato .....	7
Articolo 11- Requisiti degli operatori economici .....	8
Articolo 12 - Controllo dei requisiti.....	9
Articolo 13 - Stipula contratto .....	9
Articolo 14- Affidamenti diretti.....	9
Articolo 15 - Determinazione di affidamento diretto .....	10
Articolo 16 - Procedure negoziate .....	10
Articolo 17 - Determinazione di avvio della procedura negoziata.....	10
Articolo 18 - Criteri di aggiudicazione della procedura negoziata .....	11
Articolo 19 - Norme finali.....	11



## PREMESSA

L'Associazione Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, più oltre definita “Associazione” o “Accademia”, per la configurazione statutaria vigente dal 2024 e per le concrete modalità di finanziamento e funzionamento, appare interessata in buona parte dai criteri dettati dalla Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Gli enti locali soci hanno applicato all’Associazione nei loro atti la configurazione di “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Si intendono come tali *“gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Pertanto, pur non essendo l’Associazione una pubblica amministrazione o uno dei soggetti ai quali si applica direttamente il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” di seguito denominato “Codice” si ritiene coerente con la configurazione dell’Ente l’adozione del presente regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto ispirato ai criteri generali del Codice.

Il presente Regolamento pertanto disciplina le procedure dell’Accademia per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

### Articolo 1 - Regole generali ed ambito di applicazione

- 1.1. L’Accademia può ricorrere a procedure negoziate e ad affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano “interesse transfrontaliero certo” come definito dall’art. 48, co. 2, d.lgs. 36/2023.
- 1.2. L’Accademia può utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.
- 1.3. Non rientrano nell’ambito del presente regolamento e sono oggetto di separate disciplina:
  - il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale ovvero d’opera ai sensi dell’art. 2222 del codice civile con contratti di lavoro autonomo, siano essi conferiti nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa a progetto ovvero dell’incarico professionale soggetto ad IVA;
  - gli incarichi professionali a supporto dei progetti di ricerca e gli incarichi di consulenza;
  - gli incarichi di produzione artistica per la partecipazione o realizzazione di concerti e partnership artistiche.

### Articolo 2 - Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

2.1 Le procedure sottosoglia sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del **risultato**, che impone l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Sede Legale: UFFICIO CULTURA - COMUNE DI SIENA - Piazza Il Campo, 1 - 53100 SIENA

Sede Operativa: Fortezza Medicea, 10 53100 - SIENA

Tel. +39 0577 271401 - Fax. +39 0577 271404 - Email: [info@sienajazz.it](mailto:info@sienajazz.it) - <http://www.sienajazz.it>

b) di **fiducia**, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Accademia;

c) dell'**accesso al mercato** degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;

d) di **buona fede e tutela dell'affidamento**, che comportano che nelle procedure di gara l'Accademia e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

e) di **solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, possono essere adottati modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione con gli enti di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

f) di **auto-organizzazione** dell'esecuzione di lavori o della prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione;

g) di **autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità statutarie l'Accademia può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dalla legge;

h) di **conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

i) di **tassatività delle cause di esclusione** e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;

j) di **applicazione dei contratti collettivi** nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2.2 Le procedure sottosoglia, inoltre, sono improntate al rispetto dei principi:

a) di **economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di **efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) di **pubblicità**, che impone la conoscibilità delle procedure, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) di **proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) di **rotazione** degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto;

f) di **sostenibilità** energetica e ambientale;

g) di **garanzia delle pari opportunità** generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, della stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;

h) di **prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### Articolo 3 - Responsabile Unico di Progetto

3.1 Per ogni procedura di affidamento riconducibile al presente Regolamento è nominato il Responsabile Unico del Progetto - RUP); nei casi di mancata nomina risulterà il Direttore Amministrativo dell'Accademia. Per ciascun procedimento, il RUP individua le modalità di affidamento tra quelle disciplinate nel presente regolamento, salvo diversa indicazione del CdA.

### Articolo 4 - Divieto di frazionamento

4.1 Non è consentito l'artificioso frazionamento dell'appalto, in relazione all'oggetto degli appalti e concessioni, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

### Articolo 5 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

5.1 Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### Articolo 6 - Obblighi di trasparenza

6.1 Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea l'Accademia provvede a adeguate forme di pubblicità nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Accademia in merito ai seguenti elementi: oggetto, elenco degli operatori coinvolti, affidatario, importo di affidamento, tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture.

### Articolo 7 - Principio di rotazione

7.1 L'Amministrazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

7.2 La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nel presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nei successivi artt. 8 e

9 del presente Regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente contratto.

7.3 La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'articolo 8 del presente Regolamento.

7.4 In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, previa sintetica motivazione nel provvedimento di indizione; ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

7.5 Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

#### Articolo 8 - Fasce di importo e aree merceologiche degli appalti ai fini della rotazione

8.1 Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 7. Le fasce sono le seguenti:

##### **I Forniture e II Servizi**

Fascia Importo

- A fino a € 19.999,99
- B pari a € 20.000,00 sino € 39.999,99
- C pari a € 40.000,00 sino a € 79.999,99
- D pari a € 80.000,00 sino a € 119.999,99
- E pari a € 120.000,00 sino a € 139.999,99
- F pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

##### **III Lavori**

Fascia Importo

- A fino a € 19.999,99
- B pari a € 20.000,00 sino € 39.999,99
- C pari a € 40.000,00 sino a € 79.999,99
- D pari a € 80.000,00 sino a € 119.999,99
- E pari a € 120.000,00 sino a € 149.999,99
- F pari a € 150.000,00 sino a € 499.999,99
- G pari a € 500.000,00 sino alla soglia europea

8.2 L'operatore economico aggiudicatario di due affidamenti rientranti nello stesso settore di forniture e servizi ovvero nella stessa categoria di lavori, anche se in fasce economiche diverse, non potrà essere invitato alla successiva procedura. Per le aree merceologiche si fa riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti - c.d. CPV) dell'Unione Europea.

#### Articolo 9 - Deroghe all'obbligo di rotazione

9.1 È possibile derogare al principio di rotazione in via eccezionale, fornendo la specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

9.2 Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

- a) nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto» - quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);
- b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
- c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.

9.3 Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:

- a) per importi inferiori ad € 5.000,00;
- b) per importi pari o superiori ad € 5.000,00 con riferimento a:
  - struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative nonché di accurata esecuzione del precedente contratto - condizioni che devono ricorrere cumulativamente);
  - unicità dell'operatore economico - infungibilità, esclusività);
  - forniture complementari;
  - prestazioni supplementari;
  - urgenza che non consente alcun indugio, previa dichiarazione motivata del RUP.

9.4 La struttura precedente deve esplicitare, nel provvedimento di affidamento, le motivazioni che l'hanno indotta a derogare all'obbligo di rotazione.

#### Articolo 10 - Indagini di mercato

10.1 Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.

10.2 L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari.

10.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.

10.4 L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso, in cui sono individuati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'indagine e la finalità;
- b) le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;

- c) i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, e quelli di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 del Codice, degli operatori economici, con particolare riferimento ai requisiti necessari a garantire la conformità dell'azione dell'Accademia alle norme del settore in cui opera;
  - d) le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
  - e) l'eventuale individuazione di una piattaforma telematica di negoziazione.
- 10.5 L'avviso è pubblicato sul sito Istituzionale dell'Accademia per un tempo congruo a raccogliere le manifestazioni di interesse, di norma pari ad almeno quindici giorni, naturali e consecutivi, salva abbreviazione per cause di urgenza.
- 10.6 Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, nonché di cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici.
- 10.7 Delle informazioni raccolte il RUP per l'intervento redige un sintetico verbale contenente gli elementi di interesse acquisiti e ne formalizza i risultati.
- 10.8 Nei suddetti casi, l'Accademia si conforma ai principi di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

#### Articolo 11- Requisiti degli operatori economici

- 11.1 Al fine di contrarre con l'Accademia a termini del presente Regolamento, l'operatore economico fornisce, nella forma stabilita dagli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale e se del caso di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria.
- 11.2 Il suddetto onere è derogato per il caso di eventuale adesione alle convenzioni pubbliche o agli accordi quadro di Consip s.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento.
- 11.3 I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere; in ordine al possesso di detti requisiti si prevede che:
- a) il requisito di capacità tecnica e professionale è attestato mediante l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, o all'Albo delle imprese artigiane o ad altro elenco o Albo, ove previsto, legittimante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria sono attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, ovvero livelli minimi di patrimonializzazione. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) i requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti in ragione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o particolari risorse umane.

#### Articolo 12 - Controllo dei requisiti

12.1 Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 - IVA esclusa - gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in alternativa:

- a) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- b) secondo il modello del documento di gara unico europeo - DGUE o European Single Procurement Document – ESPD;
- c) su modulo semplificato appositamente predisposto dall'Accademia.

1. Quando, in conseguenza delle verifiche svolte dall'Accademia, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Accademia procede alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione del contratto ed all'escussione della eventuale garanzia definitiva.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000 l'autocertificazione dei requisiti di cui al primo comma può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

#### Articolo 13 - Stipula contratto

13.1 La stipula del contratto relativo agli affidamenti e aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture d'importo pari e superiore ad € 5.000,00, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica o con altre modalità consentite dalla legge. Per gli affidamenti inferiori a € 5.000 il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di comunicazioni anche attraverso la posta elettronica. Il termine per la stipula dei contratti è di 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### Articolo 14 - Affidamenti diretti

14.1 Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. La scelta è operata discrezionalmente dall'Amministrazione, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dallo stesso.

14.2 Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:

a) importo inferiore a € 140.000,00 - iva esclusa): affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, nel rispetto del principio di rotazione, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici;

b) importo inferiore a € 150.000,00 - iva esclusa): affidamento diretto dei contratti di lavori, nel rispetto del principio di rotazione, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.

14.3 Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

14.4 14.4 Gli affidatari di cui al comma 2 possono essere individuati tra gli iscritti ad elenchi o albi istituiti dall'Accademia.

#### Articolo 15 - Affidamento diretto

15.1 Per gli affidamenti diretti il Dir. Amm.vo tiene conto nei propri atti i seguenti elementi:

- a) l'interesse da soddisfare;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'importo di contratto/affidamento;
- d) gli elementi essenziali del contratto;
- e) la procedura da adottare;
- f) le modalità e le motivazioni di scelta degli operatori economici;
- g) le modalità di attuazione del principio di rotazione come disciplinato dal presente regolamento;
- h) l'indicazione del R.U.P.;
- l) l'eventuale documentazione necessaria alla procedura di affidamento, con indicazione dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale; in particolare, per gli affidamenti dove è necessario garantire conformità alle norme del settore in cui opera l'Accademia.

#### Articolo 16 - Procedure negoziate

16.1 Le procedure negoziate sono effettuate direttamente dall' Accademia con riguardo solamente agli interventi collocati nei seguenti ambiti e fasce economiche:

- a) lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 500.000,00 con una richiesta di offerta rivolta ad almeno cinque operatori economici selezionati tramite una preventiva indagine di mercato o in alternativa usufruendo dell'elenco fornitori presenti sulle piattaforme telematiche di acquisto;
- b) servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e inferiore a € 500.000,00 con invito ad almeno cinque operatori economici.

16.2 Per le procedure di gara relative ai lavori di importo superiore a € 500.000,00 fino alle soglie di rilevanza europea e a servizi e forniture di importo superiore a 140 mila euro fino alle soglie di rilevanza europea l'Accademia potrà rivolgersi a soggetti qualificati, fatta salva la possibilità di effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

#### Articolo 17 - Avvio della procedura negoziata

17.1 Le procedure negoziate sono effettuate sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto specifico o di carattere generale e programmatico con cui viene formalizzata la volontà di rivolgersi al mercato di riferimento.

1. Il Direttore Amministrativo deve definire con proprio atto i seguenti elementi:

- a) l'interesse che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- c) l'importo a base d'asta;
- d) lo schema di contratto da stipulare;
- e) eventuali riferimenti normativi per la procedura da adottare;
- f) il documento descrittivo/capitolato tecnico;
- g) il nominativo del RUP;
- h) il rispetto del principio di rotazione come disciplinato dal presente regolamento;
- i) le modalità e i criteri di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura;
- l) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- m) la documentazione di gara, con indicazione dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente per il settore in cui opera l'Accademia.

#### Articolo 18 - Criteri di aggiudicazione della procedura negoziata

18.1 La procedura è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel secondo caso, viene nominata una commissione di gara, di norma presieduta dal Direttore Amministrativo e di cui può far parte anche il RUP.

18.2 L'aggiudicazione della procedura è formalizzata dal Direttore Amministrativo, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli d'ufficio di cui al presente Regolamento, con atto con il quale si approvano le valutazioni effettuate e si riepilogano le attività istruttorie compiute, anche riguardo l'individuazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta, la congruità dell'offerta, gli eventuali controlli e l'affidatario dell'intervento. Il provvedimento legittima la stipula del relativo contratto.

#### Articolo 19 - Norme finali

19.1 Per quanto non previsto nel vigente Regolamento si fa rinvio allo Statuto dell'Accademia ed alla normativa di legge nazionale.